



10 21852  
CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

Ufficio Assicurazione e Sinistri  
1019/Q5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 332 /DA del 15 GIU. 2023

**Oggetto: Contenzioso Mollica Roberto/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giacomo Ingrao**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina R.G. 1727/22 tra le parti Mollica Roberto /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 410/23 del 17/03/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 2.900,00 oltre interessi per € 73,49, al rimborso delle spese anticipate per CTU di € 507,52 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 2.131,29 da distrarsi all'avv. Giacomo Ingrao, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 5.612,30;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 5.612,30 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 410/23 del 17/03/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 3.481,01 in favore di Mollica Roberto nato a Messina il 24/12/88 c.f. MLCRRT88T24F158D tramite bonifico sul c/c IBAN IT04N 03062 34210 000002 202263 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 2.131,29 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giacomo Ingrao nato a Messina il 21/05/69 c.f. NGRGCM69E21F158R tramite bonifico sul c/c IBAN IT85P 03069 16520 100000 018814 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale ff.  
ing. Dario Costantino*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

**00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



N. 610/23  
N. 1727/22  
N. 2883/23  
N. 24/23 Rep.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO'**  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n°1727/22 Reg. Gen. decisa all'udienza del 17 Marzo 2023

**T R A**

**MOLLICA ROBERTO (MLC RRT 88T24 F158D)** residente in Messina, dom.to  
rapp.to e difeso dall'**AVV. GIACOMO INGRAO**, con studio in Messina, via F. Crispi, 8

**ATTORE**

**C O N T R O**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rapp.te p.t.,  
dom.to rapp.to e difeso dall' **Avv. ELIANA VINCI** con studio in Siracusa, via Scala  
Greca, 40/D

**CONVENUTO**

**OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 09.03.22 per l'udienza del **01 Giugno 2022**,  
**Mollica Roberto**, conveniva in giudizio il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE  
SICILIANE**, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo ultimo per i danni  
riportati in seguito ad un sinistro verificatosi sull'autostrada A/20 direzione PA- ME.

L'attore precisava che " *il giorno 01.01.21, ore 03,00 circa, in Messina  
percorreva alla guida della propria autovettura Alfa Romeo147 Tg DD312GB  
l'Autostrada A/20 con direzione di marcia PA-ME quando, dopo essersi immesso*

*nello svincolo di Tremestieri, in uscita, si imbatteva con la ruota anteriore destra in una buca presente sul manto stradale, non visibile e non segnalata in alcun modo.... In seguito all'urto l'auto dell'attore riportava danni per € 2.710,00... si rendeva necessario l'intervento del soccorso stradale. Sul luogo dell'incidente interveniva la Polizia Stradale di Messina come risulta dal rapporto che si produce.*

Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane con pec del 19.01.2021, lo stesso rimaneva inadempiente.

Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rapp.te p.t. chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore poiché infondata in fatto ed in diritto, evidenziando la sussistenza del caso fortuito, del concorso di colpa, ecc..

Precisate le conclusioni all'udienza del 17.03.23, dopo la prova testimoniale ed un CTU per la quantificazione dei danni, la causa veniva assunta in decisione autorizzando le parti al deposito di note conclusionali.

#### **Motivi della decisione**

**La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.**

Preliminarmente è bene evidenziare che il tema della controversia postula, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato tutta l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata. Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero relevantissimo di utenti.



Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..

In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa.

Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.

Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Premesso ciò, è bene evidenziare come nel merito, è stata pienamente dimostrata la dinamica del sinistro con l'acquisizione del verbale di intervento della Polizia Stradale. Infatti, le parti, hanno rinunciato ad ascoltare i testi verbalizzanti, ritenendo sufficiente quanto enunciato dagli Agenti accertatori. In particolare nel verbale si legge " **Buca al centro della carreggiata ... totale n. 3 sacchi di asfalto** ".

Il teste **SIGNORINO ANTONINO** così ha riferito: "**... ho assistito al sinistro il giorno di capodanno tra il 2020 ed il 2021.. ho visto l'attore ... che finiva con l'autovettura dentro una buca aperta sul manto stradale ... La macchina si fermava un poco più avanti perché non in grado di marciare.... Mi sono accostato per prestare soccorso ... Ricordo che è intervenuta la Polizia Stradale... Sul luogo non vi era segnalazione di pericolo e ricordo che l'attore procedeva a bassa velocità** ".

Non vi è dubbio alcuno che del sinistro risponde il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendovi sollecito riparo.

In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione

pericolosa . Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *“In tema di ripartizione dell’onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell’autostrada provare l’inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale.*

*Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l’inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell’autostrada”.* Ma tale prova liberatoria è mancata. Peraltro, l’autostrada PA - ME e viceversa, è in pessime condizioni di manutenzione con buche sull’asfalto, cambi di carreggiata, restringimenti vari, con gravissimo pericolo per l’incolumità degli utenti.

Alla luce di quanto detto sin ora, questo Giudice, liquida la somma complessiva di € € 2.900,00, oltre interessi legali, così come riconosciuta dal CTU Ing. Salvatore Russo, le cui deduzioni vengono fatte proprie dal giudicante. In Particolare l’Ausiliario del Giudice ha riconosciuto il nesso di causalità; la congrua quantificazione dei danni e l’esecuzione delle riparazioni nella loro interezza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata da **MOLLICA ROBERTO** e per l’effetto **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRAD E SICILIANE** in persona del Legale Rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 2.900,00 oltre interessi legali dal sinistro sino all’effettivo soddisfo per danni al mezzo dell’attore;
- 2) **CONDANNA** il **CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE**, in persona del Legale Rapp.te pro tempore al pagamento delle spese di CTU;
- 3) **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRAD E SICILIANE** in persona del Legale Rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.500,00 di cui Euro 125,00 per spese, oltre spese generali 15% IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 17.03.2023

Il Giudice di Pace

(Avv. Paolo Currò)

Depositato in Cancelleria  
il 17.03.2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Patrizia ILARDO

**Studio Legale**  
**Avv. Giacomo Ingrao**

Messina , 3.4.2023

Egr. Avv.  
Elia Vinci  
Viale Scala Greca 406  
Siracusa

Oggetto: Causa **Mollica Roberto** / Consorzio Autostrade Siciliane

Le comunico che l'importo che il Consorzio Autostrade Siciliane deve corrispondere al mio cliente in base alla sentenza n° 410/2023 emessa dal Giudice di Pace di Messina è il seguente:

**Per Mollica Roberto**

• Capitale	2.900,00
• Interessi	73,49
• Spese ctu	990,91
<b>Totale</b>	<b>3.964,40</b>

**Per avv. Giacomo Ingrao**

• Spese vive	125,00
• Onorario	1.375,00
• Spese generali 15% su € 1.375,00	206,25
• C.P.A.4% su € 1.581,25	63,25
• I.V.A. 22 su € 1.664,50	361,79
<b>Totale</b>	<b>2.131,29</b>
R.A. 20% su € 1.581,25	316,25
<b>Netto dovuto</b>	<b>1.815,04</b>

N.B. Allego avviso fattura per pagamento mio onorario.  
L'imposta di registro resta a carico del Consorzio Autostrade

In attesa di Suo cortese riscontro porgo distinti saluti.

Avv. Giacomo Ingrao

**Avv Giacomo Ingrao**  
Via Francesco Crispi n. 8  
98121 - MESSINA  
p.iva 01908970831  
c.f. NGRGCM69E21F158R

---

Messina li, 3,4,2023

Egr./a - Spett.le  
Mollica Roberto  
Via Piazza Chiesa Santo  
Messina

C.F.: MLCRRT88T24F158D  
P.IVA:

**avviso parcella**

**Oggetto:** Causa  
Mollica / Consorzio Autostrade Siciliane  
La ritenuta di acconto sarà versata dal Consorzio Autostrade

Rimborso spese (non imponibile)	€	125,00
Onorario	€	1.581,25
C.P.A. 4% su Onorario	€	63,25
Imponibile	€	1.644,50
IVA 22%	€	361,79
<b>Totale fattura</b>	<b>€</b>	<b>2.131,29</b>
Ritenuta d'acconto 20%	€	316,25
<b>Totale a favore</b>	<b>€</b>	<b>1.815,04</b>

Il pagamento del superiore importo può avvenire con bonifico sul mio conto  
IBAN IT85P0306916520100000018814

---

COASS 2104PI

FATTURA

nr. FATTPA 6\_22 del 03/11/2022  
Data Invio: 03/11/2022

FORNITORE

SALVATORE RUSSO  
P.IVA: IT01931920837  
C.F.: R555VT69M18F158U  
VIALE PRINCIPE UMBERTO 54  
98122 - Messina (ME) - IT  
ing\_russosalvatore@yahoo.it

CLIENTE

Ministero della Giustizia - Giudice  
di Pace di Messina - SPESE DI  
GIUSTIZIA  
C.F.: 97037630833  
Via Malvizzi, 1  
98100 - Messina (ME) - IT  
Codice destinatario: H8LV9N

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Consulenza tecnica d'ufficio - procedimento contenzioso sentito al n. 1727/2022 R.G. Mollica Roberto contro Consorzio per le Autostrade Sicillane, Acconto CTU Ing. Salvatore Russo quota a carico di Mollica Roberto, Acconto versato in contanti data 03/11/2022. Pagamento non a carico dell'Amministrazione.	1 NR	400,00 €	400,00 €	22 % -

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP01 - Contanti	Pagamento completo				03/11/2022	507,52 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

CASSA PREVIDENZIALE 1  
TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza Ingegneri e architetti liberi professionisti, Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Codice IVA 22%

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
			Immediata	416,00 €	91,52 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	400,00 €
Cassa (INARCASSA)	16,00 €
Totale imponibile	416,00 €
Totale IVA	91,52 €
Totale documento	507,52 €

Netto a pagare **507,52 €**

Cerca in Posta e Pers...

Nuovo | Elimina | Archivia | Posta indesiderata | Pulisci | Sposta in | Categorie

- Preferiti
- Sent Items 1
- Inbox 54
- ufficiosinistri@auto:
  - Inbox 54
  - Andreozzi
  - BONURA
  - centror 118
  - Eliana Vinci
  - FAILLA
  - GENNARO
  - GUARNERA
  - MANGI 70
  - PASQUI 94
  - password
  - Santo Sp 8
- Drafts 219
- Sent Items 1
- Deleted It 643
- Archivio
- centro radio
- Junk E-Mail
- Notes
- Trash

### MOLLICA ROBERTO COASS-21-0491



Diana Mangione - Sircus S.r.l. <dmangione@sircus.it>

mer 05/04, 10:44

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

sentenza mollica.consor... 2 MB

conteggi Mollica.pdf 45 KB

Re: MOLLICA ROBERTO ... 356 KB

Mostra tutti (3 allegati (2 MB)) Scarica tutto

Buongiorno,  
 allego documenti dell'avv. Ingrao e del sig. Mollica.  
 L'iban del sig Mollica è IT04N0306234210000002202263  
 Cordialmente

Diana Mangione



## Lercari

SINCE 1879  
SIRCUS

Sircus Via XII Ottobre, 3 6° piano, 16121 Genova  
 T | +390105446419 F | +390105446674 E | dmangione@sircus.it  
 [www.gruppolercari.com]www.gruppolercari.com | www.sircus.it

SINCE 1879

140 1879-2019

HEAD OFFICES: GENOVA MILANO LONDON  
 OFFICES: ALESSANDRIA BOLOGNA BOLZANO FIRENZE LA SPEZIA LIVORNO NAPOLI ROMA SASSARI SAVONA TORINO VENEZIA MESTRE VERONA WARSAW  
 NETWORK: SEDGWICK

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali. Ne è vietata la diffusione in qualunque modo. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo a eliminarlo e non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione.

Information contained in this e-mail and any attachments are strictly confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the content to any other person, use it for any purpose, store or copy the information in any medium.